



REGOLAMENTO

DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E RILASCIO COPIE

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa contenuta nella legge n. 241/1990 s.m.i., nel DPR 184/2006, nel DPR 445/2000, nel GDPR 2016/679, nel D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e nella legge n. 24/2017.
2. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli aventi diritto alla documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti ambulatoriali e di PS, referti diagnostici ed iconografia, referti autoptici) prodotta e conservata presso le strutture dell'Azienda, al fine di garantire che il trattamento e la diffusione dei dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 2 Soggetti legittimati

1. Il soggetto legittimato ad accedere alla documentazione sanitaria è innanzitutto il paziente, ovvero l'assistito maggiorenne capace di intendere e di volere. Nel caso in cui l'assistito sia minorenni o interdetto o inabilitato, legittimati sono, rispettivamente, i genitori esercenti la potestà, il tutore o il curatore. Per la tutela dei soggetti che per infermità o menomazioni sono impossibilitati ad esercitare il diritto di accesso, l'amministratore di sostegno è legittimato solo se tali competenze sono espressamente previste nel provvedimento di nomina del Giudice Tutelare, ovvero se quest'ultimo rilasci all'amministratore di sostegno apposita autorizzazione.
2. Le relative qualificazioni di status dovranno risultare da valida certificazione amministrativa ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, corredata dalla presentazione di valido documento di identità o di riconoscimento originale del dichiarante e di copia controfirmata di quello dell'interessato. Nell'ipotesi della curatela la richiesta deve essere sottoscritta anche dal soggetto interessato.
3. L'accesso a documentazione sanitaria può essere consentito al paziente minore emancipato ai sensi dell'art. 390 c.c. sulla base di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. Nell'ipotesi di decesso dell'intestatario, sono legittimati a proporre istanza di accesso, ciascuno per proprio conto, gli eredi legittimi (il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, il convivente unito civilmente e, in mancanza dei predetti, gli ascendenti legittimi e i collaterali se concorrono come legittimari), nonché gli eredi testamentari che provino la loro posizione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, corredata dalla presentazione di proprio valido documento di identità o di riconoscimento originale. Quando tra le persone sopra indicate c'è dissenso, la decisione viene presa dal giudice tutelare competente.
5. La richiesta deve essere specificatamente motivata e la legittimazione dell'istante deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, corredata dalla presentazione di proprio valido documento di identità o di riconoscimento originale.

6. E' rispettata in ogni caso la volontà del defunto quando risulti espressa in forma scritta.

Art. 3 Altri soggetti legittimati

1. Possono esercitare il diritto di accesso alla documentazione sanitaria i seguenti altri soggetti, senza aggravio di spese:

a) il medico curante o le strutture sanitarie di altre amministrazioni pubbliche o private, esclusivamente per finalità diagnostico-terapeutiche, attestando di avere in cura l'interessato, previo nulla osta dello stesso anche annotato dal sanitario verbalizzante;

b) l'Autorità Giudiziaria, in via autonoma o attraverso attività delegata alla Polizia Giudiziaria;

c) la Polizia Giudiziaria, quando, ai sensi dell'art. 55 del Codice di procedura penale, *"deve, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale"*;

d) i periti e i consulenti tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria, previa esibizione del mandato loro conferito;

e) i difensori di parte che avanzino la richiesta ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p.;

f) l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per le finalità consentite dalla legge.

Art. 4 Limiti all'accesso e Pari rango

1. Ai sensi dell'art. 59 del Codice privacy i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 60 del Codice privacy, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3. Per la valutazione della parità di rango, l'Azienda fa riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio sulla base della documentazione che chiede di conoscere, accertando che tutti i dati richiesti siano effettivamente necessari all'esercizio o alla difesa dei diritti equivalenti a quello di riservatezza e, nel caso tale ipotesi non sussista, accogliere parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie. A conclusioni analoghe si deve pervenire per richieste di accesso formulate dagli avvocati difensori nel corso di investigazioni difensive (art. 391 quater c.p.p.).

4. Fatte salve le ipotesi testé previste, il diritto di accesso e di copia delle cartelle cliniche è escluso ex art. 24 L. 241/90 e s.m.i.

Art. 5 Modalità e procedura della richiesta

1. Le richieste di accesso alla documentazione per copia informatica o per riproduzione in copia semplice oppure autenticata¹ devono essere presentate per iscritto su apposito modulo reperibile presso il Centro Servizi o sul sito internet dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e sono istruite presso il Centro Servizi dell'Ospedale S. Anna di Cona - Ferrara (Ingresso 2- 1F0), che ne curerà la registrazione nell'apposito applicativo gestionale.

2. Le richieste di immagini di esami di diagnostica - CD e DVD - devono essere presentate alle Segreterie dei Servizi che hanno erogato la prestazione, che ne completano l'istruttoria.

3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, - le generalità complete del richiedente e del titolare degli atti per i quali si esercita il diritto di accesso, se diversi; - l'indicazione analitica degli atti oggetto di accesso completi degli elementi utili al reperimento degli stessi; - la sottoscrizione del richiedente.

4. La presentazione può essere effettuata dall'interessato a mani proprie, via posta cartacea o elettronica, tramite fax o PEC. Nella richiesta l'interessato dichiara inoltre la modalità scelta per il ricevimento della documentazione, che potrà essere in forma cartacea o digitale.

5. L'accesso tramite soggetto delegato può essere escluso, con determinazione da assumersi a cura del Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in casi specifici nei quali la tutela di dati sensibili richieda una garanzia particolare.

Art. 6 Istruttoria e consegna della documentazione

1. Le richieste di cartelle cliniche sono trasmesse all'Ufficio Fotoriproduzione che prepara le copie per la consegna entro il termine di sette giorni. Qualora fossero necessarie integrazioni documentali il termine massimo di integrazione è di trenta giorni sempre dalla richiesta (a norma dell'art. 4 "Trasparenza dati", comma 2, L. n. 24 dell'8/3/2017).

Nelle ipotesi in cui venisse richiesta copia in forma autentica delle cartelle cliniche o di singoli altri documenti, la Direzione Medica di Presidio o altro responsabile del provvedimento e/o procedimento, eventualmente individuato dalla Direzione aziendale, provvede all'autenticazione ex art. 18, D.P.R. 445/2000.

Se vi fosse urgenza di consegna, il suddetto termine di sette giorni è ridotto a cinque giorni. I casi di riconosciuta urgenza sono i seguenti:

- ricovero presso altre strutture sanitarie;
- effettuazione in altre strutture di terapie connesse alle patologie trattate presso l'Ospedale di Cona.

¹ Per copia semplice si intende una copia che proviene dall'archivio dell'Azienda ma non è corredata della dichiarazione formale di fedele corrispondenza da parte di un pubblico ufficiale. La dichiarazione di conformità o autenticazione attribuisce alla copia la stessa validità dell'originale ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e del Codice Civile (artt. 2714-2719).

Entro i termini suindicati, la documentazione viene trasmessa al richiedente a mezzo posta o in formato elettronico oppure depositata presso il Centro Servizi aziendale per il ritiro a mano. Nel caso in cui il richiedente abbia optato per la spedizione, il Servizio Protocollo dispone l'invio a mezzo posta con riscossione delle spese di spedizione.

Qualora, poi, gli interessati non dovessero ritirare le copie richieste, le medesime verranno conservate per non più di sei mesi e poi smaltite. E di ciò gli interessati dovranno essere previamente avvertiti.

Art. 7 Tariffe

Sono esenti dal pagamento le copie di documentazione sanitaria prodotta per l'Autorità Giudiziaria, per le Amministrazioni pubbliche in genere e per le Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate.

Nelle altre ipotesi, per ottenere copie delle cartelle cliniche devono essere preventivamente versati i seguenti importi:

A) Diritti di ricerca: € 3,00 (costo fisso)

e

B) Spese di fotocopiazione:

B.1) rilascio di copia di **cartelle cliniche**

- in forma semplice € 20,00
- in forma autenticata € 35,00
- in copia CD o DVD € 5,00

B.2) rilascio di copia dei **referti relativi alle prestazioni di Pronto Soccorso/OBI e di specialistica ambulatoriale** (compresi i referti dei Day Service ambulatoriali)

€ 0,20 per ogni foglio, comprensivo di due facciate, formato A4

€ 0,40 per ogni foglio, comprensivo di due facciate, formato A3

B.3) rilascio di copia **CD o DVD relativo a indagini diagnostiche** €
5,00

B.4) rilascio di copia del **referto autoptico** € 1,00

Gli importi possono essere aggiornati in conseguenza delle verifiche sulla effettiva copertura dei costi sostenuti dall'Azienda e/o nell'ambito del monitoraggio con le Aziende Sanitarie della Regione.